

ROMA tel. 06.3770.8493
MILANO tel. 02.7570958
NAPOLI tel. 081.2473309
LECCE tel. 0832.2781

Legalmente

www.legalmente.net

a cura di Piemme s.p.a. e-mail: legalmente@piemmeonline.it

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Domenica
25/05/2014

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

I BENI CONFERITI NEL "FONDO" POSSONO ESSERE AGGREDITI SOLO DAI CREDITORI LE CUI OBBLIGAZIONI DERIVINO DAL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI FAMILIARI. LA NORMATIVA

Fondo patrimoniale e tutela dei creditori

Il "fondo" destinato ai bisogni della famiglia costituisce un vincolo, che limita l'esecuzione forzata. Deroa all'art. 2740 cc.

"Il fondo patrimoniale consiste nell'imposizione convenzionale, da parte di uno o di entrambi i coniugi, di un vincolo di disponibilità di determinati beni e dei frutti da essi derivanti destinati a far fronte ai bisogni della famiglia", spiega l'avvocato Camilla Perone Pacifico. "Per l'effetto di tale vincolo, i beni in esso conferiti - continua l'avvocato Perone Pacifico - non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e, - se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente, né possono essere oggetto di azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva

essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Si verifica, dunque, una deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 2740 cc, per cui il debitore risponde per l'adempimento della prestazione dovuta con tutti i suoi beni presenti e futuri, con la conseguenza che i beni conferiti in fondo possono essere aggrediti solo dai creditori, le cui obbligazioni derivano dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia. "Tuttavia - osserva ancora l'avvocato Perone Pacifico - non si deve essere tratti in inganno: il fondo patrimoniale non costituisce uno strumento di sottrazione dei beni alle azioni dei creditori, che - tra l'altro - avrebbero la possibilità di convenire in giu-

dizio il debitore per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto. Bisogna tener presente, infatti, che la costituzione del fondo non impedisce lo svolgimento dell'azione esecutiva, salvo che la parte interessata, i coniugi ovvero i figli, propongano opposizione all'esecuzione, nel corso della quale non è sufficiente eccepire l'impignorabilità dei beni in fondo, ma fornire la prova concreta della opponibilità del fondo ai terzi e, dunque, l'annotazione a margine del certificato di matrimonio e la trascrizione presso i registri immobiliari, nonché - anche a mezzo presunzioni semplici - dell'estraneità delle obbligazioni contratte ai bisogni della famiglia e della consapevolezza di siffatta estraneità in capo ai creditori (Cass. n. 2970 del 07/02/2013)".

È, inoltre, da tener presente che dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto comprese nei "bisogni della famiglia" non solo le obbligazioni assunte per il sostentamento dei coniugi e dei figli, ma anche quelle collegate alle esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle capacità lavorative, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. "Per anni si è poi discusso se tali bisogni - spiega ancora l'avvocato Perone Pacifico - riguardino solo quelli alimentari oppure quelli volti ad assicurare un determinato tenore di vita. Ed ecco allora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4011 del 19/2/2013, che ha chiarito che tali non van-

no intesi in senso meramente oggettivo, ma in senso ampio nel quale "sono ricompresi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari". In sintesi, dunque, l'immobile conferito in fondo patrimoniale non sospende la procedura esecutiva, salvo che la parte interessata dimostri l'esistenza dei presupposti di applicabilità del divieto di proporre azioni esecutive, non limitandosi ad eccepire l'esistenza del fondo patrimoniale, ma allegando le fonti e le ragioni dei diversi rapporti obbligatori intrattenuti con i creditori intervenuti nel processo esecutivo".